



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF010

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>IL MODELLO IVA 2019</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. AG. ENTRATE 15/01/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>18/01/2019</b>

***Sintesi:** l'Agenzia Entrate ha recentemente approvato il modello da utilizzare per la Dichiarazione Iva 2019 da inviare entro il 30/04/2019. Poco numerose le novità di quest'anno, tra cui si citano le seguenti:*

- quadro VA: è stato introdotto il rigo VA16 riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un gruppo Iva; in particolare, i contribuenti interessati devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente l'ingresso nel gruppo
- quadro VX: nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2 in cui deve essere indicata la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019
- quadro VO: a rigo VO34 è stata introdotta la casella 3, da barrare per i contribuenti che nel corso del 2015 (non anche in precedenza) avevano optato per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio e dal 2018 hanno revocato tale scelta, accedendo al regime forfetario.

Con il Prov. del 15 gennaio 2019 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Modello IVA/2019 è composto da:

- ✓ il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- ✓ i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ

E' stato, inoltre, approvato il modello IVA BASE/2019 che, come di consueto, continuo numero più ridotto di quadri.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE

In base all'art. 8 del Dpr n. 322/98 la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2018


- deve essere presentata
- nel periodo compreso tra il **1° febbraio e il 30 aprile 2019**.



**Nota:** Il citato D.P.R. 322/98 non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni tardive: ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr n. 322/98, le dichiarazioni presentate

- entro 90 gg dalla scadenza del termine: **sono valide**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
- oltre detti 90 gg: si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

## NOVITA'

Di seguito le novità presenti nei diversi quadri del modello Iva 2019.

### QUADRO VA

In relazione al **quadro VA** - "Informazioni e dati relativi all'attività", nell'ambito della Sezione 2 è stato introdotto il rigo:

- **VA16** denominato **Gruppo IVA art. 70-bis**
- riservato ai contribuenti che dal 1/01/2019 partecipano a un Gruppo IVA (artt. 70-bis e segg. Dpr 633/72), barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA.

VA16 Gruppo IVA art. 70-bis



**Nota:** L'informazione richiesta al rigo VA16 ha lo scopo di segnalare all'Agenzia delle entrate che si tratta dell'ultima dichiarazione Iva prodotta dal dichiarante, il quale, a seguito dell'ingresso nel gruppo Iva, perde l'autonoma soggettività passiva (soltanto ai fini dell'Iva).

### QUADRO VX

Il **quadro VX** contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito.

Anche tale quadro è stato modificato a seguito delle novità per i **gruppi Iva** introdotte dal 1.1.2018 ed esposte nel precedente paragrafo.



**Nota:** l'art. 70-sexies Dpr 633/72 stabilisce che l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello di prima partecipazione al gruppo Iva può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza dei presupposti ordinariamente richiesti dall'art. 30 del dpr n. 633/72 (es. aliquota media, operazioni non imponibili, ecc.). In base alla stessa disposizione, detta eccedenza non può invece essere trasferita al gruppo Iva, eccetto che per l'importo corrispondente all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento a tale anno precedente.

Al fine di consentire l'applicazione della disposizione, nel rigo **VX2** del quadro VX è stato introdotto il **campo 2**, nel quale i soggetti che hanno aderito al gruppo Iva devono indicare l'importo del credito risultante dalla dichiarazione, esposto nel campo 1 dello stesso rigo VX2, trasferibile (e trasferito) al gruppo Iva.

#### COMPILAZIONE RIGO VX2

- i soggetti che nell'anno 2019 intendono partecipare ad un gruppo e che quindi hanno barrato la casella 1 del nuovo rigo A16
- devono indicare nel campo 2 del rigo VX2
  - ✓ la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018,
  - ✓ che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)

I soggetti che dal 1/01/2019 partecipano a un Gruppo IVA, indicano la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019.

## Esempio1

Un soggetto che aderisce ad un gruppo Iva ex art. 70 – bis dpr 633/72 dal 1.1.2019:

- chiude la dichiarazione Iva 2019 con un credito di 150.000 euro, indicato nel campo 1 del rigo VX2;
- ha effettuato versamenti Iva, relativi all'anno 2018, per complessivi 65.000 euro,

Il contribuente deve indicare i 65.000 nel campo 2 del rigo VX2 quale credito trasferito al gruppo mentre potrà chiedere il rimborso o computare a nuovo, anche per la compensazione orizzontale, il residuo credito di 85.000 euro, ripartendolo nei righi VX4 e VX5.

VX1	IVA da versare		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	1	150.000 ,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	65.000 ,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		85.000 ,00

**PROSPETTO IVA 26/PR**

Analoga integrazione è stata operata nel **quadro VY** del **prospetto Iva 26/PR**, riservato alle società controllanti nella **liquidazione Iva consolidata** ex art. 73 Dpr 633/72.

In particolare

- al rigo VY2:
  - ✓ è stato inserito il **campo 2**,
  - ✓ dove indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1/01/2019

VY2	IVA a credito da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6	1		,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2		,00

- al **rigo VY4**:
  - ✓ è stato introdotto il nuovo **campo 3** “Gruppo IVA art. 70-bis”
  - ✓ barrato dalla controllante che dal 1/01/2019 partecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

<b>VY4</b>	Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata <sup>2</sup>		,00	Gruppo IVA art. 70-bis

## QUADRO VO

Nel quadro VO:

- al rigo **VO34**
- è stata inserita la **casella 3**.

La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti che

- ✓ avendo optato nel corso del 2015 (ex art. 10 c. 12-undecies DL n. 192/2014, cd. "Milleproroghe") per l'applicazione del regime dei contribuenti minimi (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 DL 98/2011)
- ✓ hanno revocato tale scelta, accedendo, dal 2018, al regime forfetario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014).

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE  
E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐ 3 ☒



**Nota:** tali contribuenti possono continuare ad applicare l'aliquota del 5% fino a compimento del quinquennio agevolato (accedono al regime cd. "start-up" nell'ambito del regime forfettario).

La compilazione del rigo differenzia le diverse situazioni in ragione di quanto chiarito nell'Interpello 72/2018 e nella RM 67/29015 (v. [RF 222/2018](#)); per i soggetti:

- ✓ già in regime dei minimi dal 2014: non si pone alcun vincolo di durata (considerato che tale regime va considerato naturale)
- ✓ che hanno fatto accesso al regime dei minimi nel 2015: il regime è diventato "opzionale", trovando quindi applicazione il termine di durata triennale. Per tale motivo, in quest'ultimo caso si rende necessario evidenziare la revoca dell'opzione decorso il triennio minimo di permanenza (2015-2017)

### QUADRO VG

Nel quadro VG sono state inserite delle nuove caselle da barrare nel caso in cui il **soggetto non residente** che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato:

- nella **sezione 1**, righe da **VG2 a VG4**, è stata introdotta la casella 7 "Soggetto estero":

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO		SOCIETÀ CONTROLLATA		SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO	
<b>VG1</b>	Partita IVA 2	Percentuale di Possesso 3	Data decorrenza 1 giorno mese anno		
<b>VG2</b>	Partita IVA 2	Ingresso 3	Fuoriuscita 4	Data decorrenza 1 giorno mese anno	
<b>VG3</b>	Partita IVA 2	Percentuale di Possesso 3	Soggetto estero 7		
<b>VG4</b>	Partita IVA 2	Percentuale di Possesso 3	Soggetto estero 7		

- nella **sezione 2** è stata introdotta la casella 6 "Soggetto estero":

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO		SOCIETÀ CONTROLLATA		SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO	
<b>VG5</b>	Partita IVA 2	Percentuale di Possesso 3	Ritirata 4	Soggetto estero 6	

### CREDITO IVA

#### UTILIZZO DEL CREDITO FINO A 5.000 €

Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale "senza limitazioni" il credito Iva annuale maturato nel 2018 qualora di **importo ≤ € 5.000**:

- dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione
- senza presentare "preventivamente" la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Esempio	<p>Il sig. Neri, imprenditore, presenta di un saldo IVA 2018 a credito di € 8.000 che intende destinare in compensazione “orizzontale” (con altri tributi e contributi) per €. 2.000, lasciando l’eccedenza di €. 6.000 in detrazione Iva.</p> <p>Il credito di €. 2.000 è utilizzabile nel mod. F24 fin dal 1/01/2019; non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2018.</p>
---------	--

Sul punto, si rammenta che:

<b>VERIFICA DEL LIMITE DI € 5.000 DI CREDITO UTILIZZATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>riferimento</u>: va riferito all’anno di maturazione (non all’anno solare di utilizzo in F24)</li> <li>▪ <u>plafond</u>: va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2018)</li> <li>▪ non include i crediti IVA (o parte di essi) compensati col criterio “Iva da Iva”.</li> </ul>
<b>COMPENSAZIONE ORIZZONTALE</b>	<p>secondo la CM 1/2010 è “orizzontale” la compensazione del credito IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico</li> <li>▪ necessariamente esposta nel modello F24</li> </ul>
<b>COMPENSAZIONE VERTICALE</b>	<p>la compensazione “Iva con Iva” non ha limiti, non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in compensazione “interna” (senza F24, direttamente in liquidazione periodica)</li> <li>▪ o in compensazione “esterna” (con esposizione in F24)</li> </ul>

#### UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI AD € 5.000

Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2018 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un **importo superiore a € 5.000** è tenuto:

- a presentare previamente la dichiarazione annuale Iva
- ad apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa)
- ad attendere il 10° giorno successivo alla presentazione

Tali adempimenti riguardano:

- l’importo del credito IVA 2018 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
- non l’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Esempio	<p>Il sig. Verdi, professionista, presenta di un saldo IVA 2018 a credito di € 13.000 che intende destinare in compensazione con ritenute d’acconto per € 7.000. Tale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fino ad € 5.000: sarà compensabile liberamente dal 1/01/2019</li> <li>▪ per l’eccedenza di € 2.000 deve prima presentare il mod. Iva 2018 debitamente vistato; se questo viene presentato: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il 10/02/2019: permette l’utilizzo dal 20/02/2019</li> <li>✓ il 28/02/2019: permette l’utilizzo dal 10/02/2019</li> </ul> </li> </ul> <p>e così via fino al termine ultimo di presentazione del 30/04/2019 (in tal caso l’utilizzo decorrerà dal 10/05/2019).</p>
---------	---



**Start up innovative:** il limite di € 5.000 è elevato a € 50.000 per le start up innovative (art. 10 c. 7-bis DL 78/2009, come modificato dal DL 3/2015).

## VERSAMENTO DEL SALDO IVA

A partire dal 2017, gli artt. 6 e 7 DPR n. 542/99 (come modificati dall'art. 7-quater c. 20 D.L. 193/2016):

- nonostante l'impossibilità di inviare il Modello IVA all'interno del Modello Redditi
- prevedono, comunque, la possibilità di differire il versamento del **saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/IRES.**

Il versamento del saldo Iva 2018 può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- entro il **16/03/2019** (in unica soluzione o rateizzato)
- entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette ovvero il **01/07/2019** (in unica soluzione o rateizzato), considerato che il 30.06 cade di domenica con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2019 (pari, dunque, ad 1,6%).

In caso di versamento in forma rateizzata, l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e, alle rate successive alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.



**Nota:** le istruzioni al mod. IVA 2019 specificano (come riconosciuto dall'Agenzia nella RM n. 73/2017)

- ✓ che il contribuente può beneficiare anche dell'ulteriore differimento previsto per le imposte dirette
- ✓ applicando un ulteriore 0,40%

<b>TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2018 - ALTERNATIVE -</b>	▪ <b>16/03/2019</b> (in unica soluzione o rateizzato)
	▪ <b>01/07/2019</b> (in unica soluzione o rateizzato) con applicazione della <b>maggiorazione di 1,6%</b> (pari allo 0,4% applicato per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2019)
	▪ <b>31/07/2019</b> applicando alla somma dovuta al 1/07/2019 (al netto delle compensazioni) un' <b>ulteriore maggiorazione dello 0,40%</b> .